



COMUNE DI BRUGHERIO

Provincia di Monza e della Brianza



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi della L.R. n.12/2005

VARIANTE PARZIALE AL DOCUMENTO DI PIANO

IL SINDACO:
Antonio Marco Troiano

IL SEGRETARIO GENERALE:
Dott.ssa Nunzia Francesca Tavella

IL PROGETTISTA:
Arch. Claudio Roberto Lauber

IL GRUPPO DI LAVORO: Arch. Francesca Sala Arch. Emanuela Biffi Arch. Carlo Teruzzi

Allegato C

OGGETTO:
**CONTRODEDUZIONE AI PARERI
PRESENTATI DAGLI ENTI**

DATA: MAGGIO 2018

Deliberazione Consiliare di APPROVAZIONE n° __ del _____



CONTRODEDUZIONE AL PARERE DI REGIONE LOMBARDIA
(ai sensi dell'art. 13, comma 8, della L.R. 12/2005)

relativo alla Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente in Comune di Brugherio
adottata con deliberazione di C.C. n. 91 del 14.12.2017

La Regione Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR) con D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010; l'ultimo aggiornamento annuale al PTR è stato approvato con D.C.R. n. X/1676 del 28 novembre 2017, pubblicato sul B.U.R.L., S.O. n. 50 del 16/12/2017 e n. 51 del 21/12/2017.

Il Piano Regionale tra i propri Strumenti Operativi ha individuato una serie di obiettivi prioritari di interesse regionale, tra i quali risulta iscritto il "*Prolungamento M2 a Vimercate*", obiettivo prioritario per il sistema della mobilità al cui raggiungimento concorre il territorio comunale di Brugherio.

Il Comune di Brugherio è dotato di P.G.T. vigente, modificato a seguito di variante generale approvata con D.C.C. n. 52 del 09/06/2016, efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 37 del 14/09/2016.

L'obbligo di trasmissione degli atti del P.G.T. e sue varianti anche a Regione Lombardia, previsto ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato introdotto in sede di Aggiornamento Annuale 2016 del P.T.R., approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. X/1315 del 22/11/2016, i cui allegati sono pubblicati sul B.U.R.L. n. 52 del 28/12/2016 S.O.

Il Comune di Brugherio ha pertanto provveduto a trasmettere gli atti della variante al Documento di Piano (DdP), adottata con D.C.C. n. 91 del 14/12/2017, alla Direzione Generale Territorio, Urbanistica Difesa del Suolo e Città Metropolitana – Programmazione Territoriale e Urbanistica di Regione Lombardia per la verifica ai sensi dell'art. 13 comma 8 della medesima L.R. 12/2005.

Con Deliberazione n. XI/57 del 23/04/2018 la Giunta Regionale ha approvato le determinazioni in ordine alla variante al Documento di Piano del P.G.T. vigente, adottata dal Comune di Brugherio con D.C.C. n. 91/2017.

La presente controdeduzione al parere regionale analizza puntualmente i temi affrontati e le questioni poste relativamente ai contenuti della variante al DdP adottata, esplicitando le modalità di recepimento delle valutazioni espresse al fine assicurare la compatibilità della variante rispetto al quadro della programmazione nazionale e regionale del sistema della mobilità nonché le determinazioni da assumere in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse in termini di coerenza generale col quadro di riferimento costituito dal PTR.

CONTENUTI DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ REGIONALE

Le valutazioni effettuate da Regione Lombardia sono finalizzate alla verifica di assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) all'interno della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Brugherio e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della L.R. 12/2005, all'accertamento dell'idoneità della variante a concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano Regionale e in particolare alle previsioni costituenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale "Prolungamento linea metropolitana M2 a Vimercate".

Il parere conclusivo è stato redatto dalla Unità Operativa Programmazione Territoriale e Urbanistica, con il contributo della DG Infrastrutture e Mobilità, in considerazione della presenza dell'obiettivo regionale prioritario "*Prolungamento M2 a Vimercate*".

Come specificato da RL, la verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata con riferimento alla compatibilità del Documento di Piano della variante al PGT adottata, pur estendendo l'analisi anche al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, non attualmente oggetto di variante.

Il parere espresso, di cui all'allegato A della sopraccitata D.G.R. n. XI/57, risulta così articolato:

- Premessa
- Considerazioni sulle logiche di Piano e contenuti della variante
- Coerenza rispetto agli obiettivi del Piano Territoriale Regionale
- Considerazioni in merito alle previsioni costituenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale "Prolungamento M2 a Vimercate" secondo il parere espresso dalla DG Infrastrutture e Mobilità
- Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale

PREMESSA

La parte introduttiva evidenzia le finalità del parere reso, le logiche sottese alle considerazioni effettuate in sede di valutazione regionale degli atti trasmessi, chiarendo di aver esteso l'analisi della variante al Documento di Piano (DdP) anche al Piano dei Servizi (PdS) ed al Piano delle Regole (PdR), che definiscono azioni e norme per la realizzazione delle strategie prefigurate nel DdP, per una maggiore comprensione delle tematiche affrontate.

Viene specificato il coinvolgimento nelle verifiche della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di RL, in considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario regionale di prolungamento della M2 fino a Vimercate.

Si dà atto di aver garantito il confronto con il Comune, ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005, invitato ad un incontro tecnico sugli esiti del procedimento di valutazione regionale.

CONSIDERAZIONI SULLE LOGICHE DI PIANO E CONTENUTI DELLA VARIANTE

In questa sezione, esaminati i contenuti dei documenti adottati, RL dà atto del carattere puntuale della variante al DdP, che mantiene le strategie di PGT orientate al recupero/riuso di aree già edificate in alternativa all'utilizzo di aree libere, sostanzialmente in linea con gli obiettivi del PTR di contenimento del consumo di suolo.

L'azione della variante risulta concentrata all'interno del perimetro di tre ambiti di trasformazione, già individuati dal P.G.T. vigente (AT-02A, AT-02B, ATS-02), prevedendo un incremento delle previsioni per housing sociale ed edilizia convenzionata rispetto all'edilizia privata.

Il parere rileva la mancanza di indicazioni circa lo stato di attuazione del Piano, che nella Relazione Illustrativa sono ferme alla variante del 2016.

In relazione a tale aspetto, pur considerando il limitato tempo trascorso tra la vigenza del P.G.T. (14/09/2016) e l'avvio del procedimento della variante al DdP (11/03/2017), si provvede ad integrare la Relazione Illustrativa, Parte Seconda, con un paragrafo dedicato (6.4.2 "Stato di attuazione della variante generale 2016") riportante quanto richiesto, a miglior definizione della variante adottata.

Riguardo agli AT il parere rileva la necessità di risolvere alcune incongruenze contenute nelle schede dell'elaborato DP05 "Schede di attuazione degli ambiti di trasformazione", nonché le incongruenze rilevate tra queste ultime e gli schemi descrittivi di cui alla Relazione Illustrativa (cfr. pagg. da 217 a 226) anche al fine di far emergere con maggiore chiarezza le strategie di piano e le relative modalità attuative.

Considerato che la variante interessa unicamente gli ambiti AT-02A, AT-02B, ATS-02, si provvede a meglio specificare nell'elaborato DP05 le relative schede attuative. Si provvede altresì, per tali ambiti modificati, a rendere congruenti i relativi schemi descrittivi all'interno della Relazione Illustrativa con le suddette schede.

Il parere infine dà atto della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS cui è stata sottoposta la variante al DdP in oggetto, conclusasi con dichiarazione di non assoggettabilità espressa con decreto del 07/11/2017 p.g. 36.506.

COERENZA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Per quanto attiene il confronto tra gli obiettivi di PGT modificati con la variante e gli obiettivi di PTR, Regione osserva che nella sua elaborazione non è stata aggiunta alcuna considerazione specifica in tal senso rispetto a quanto contenuto nel vigente PGT. Si invita pertanto l'Amministrazione Comunale ad integrare la Relazione Illustrativa, richiamando correttamente gli aggiornamenti del PTR fino al 2017 e completando il confronto diretto ed esplicito almeno tra gli obiettivi previsti dalla variante stessa e i corrispondenti obiettivi del PTR.

Si prende atto dei rilievi mossi da RL in merito all'inserimento in relazione degli aggiornamenti al PTR intervenuti successivamente all'approvazione della variante generale al PGT del 2016. Si provvede a richiamare nella Relazione Illustrativa tali riferimenti aggiornati.

Considerato inoltre che la variante al DdP ha carattere puntuale, come riconosciuto dalla stessa RL, si inserisce nella Relazione Illustrativa, all'interno del paragrafo 2.4.2, il richiamo agli obiettivi di PTR assunti dalla variante in esame.

In relazione al potenziamento della funzione per housing sociale, riguardante soprattutto il comparto AT-02B/C1 Regione osserva che la scheda d'ambito rimanda all'art. 14 delle NTA per l'applicazione di un indice premiale pari a 0,25 mq/mq. Nella stessa scheda si riporta però un valore di slp attuabile pari a 1.365 mq con un ulteriore incremento di *" + 1.365 mq quale slp premiale per housing sociale... "*. Dato che i due valori premiali non risultano tra loro coerenti, si invita l'amministrazione comunale a definire univocamente quale valore dovrà essere utilizzato, ricordando altresì che l'istituto della "incentivazione urbanistica" è disciplinato dall'art. 11, c. 5, della LR n. 12/05, il quale fissa il tetto massimo del 15% dell'incrementalità riferita alla volumetria ammessa anche *"per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana e in iniziative di edilizia residenziale pubblica..."*

Al fine di una più chiara comprensione della scheda di attuazione dell'ambito AT-02B/C1 si provvede a specificare in modo univoco i valori di riferimento da utilizzare, facendo espresso ed unico richiamo, anche per la quota incentivale premiale, all'art. 14 delle N.T.A. (PR-01).

Rispetto alla compatibilità con la legge regionale sul contenimento del consumo di suolo, ancorché la variante comporti un complesso di modifiche a carico degli AdT, negli elaborati predisposti non si riscontra alcun riferimento al bilancio ecologico del consumo di suolo e più in generale alla coerenza dello strumento urbanistico adottato rispetto ai disposti della norma transitoria di cui all'art. 5 della LR 31/14. Si ricorda pertanto che ai sensi del medesimo articolo, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, e che la relazione al DdP deve illustrare le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole dei suoli interessati.

Si chiede quindi di integrare la relazione del DdP secondo le indicazioni sopra richiamate, verificando opportunamente il rispetto della norma transitoria di cui al sopra richiamato art. 5 della LR 31/14.

Per quanto attiene la verifica del bilancio ecologico del consumo di suolo relativa al P.G.T. vigente, in coerenza con i disposti di cui all'art. 5 della L.R. 31/2014, si fa espresso rimando agli elaborati PR-07 e PR-08 del Piano delle Regole, attualmente non oggetto di variante, unitamente al documento denominato "Determinazione del consumo di suolo", trasmesso alla Provincia di Monza e Brianza in data 15.04.2016 p.g. 14.135 e valutato dalla stessa nel procedimento di verifica di compatibilità al P.T.C.P. relativo alla variante generale al P.G.T. vigente. A migliore specifica si inserisce tale documento quale allegato A alla Relazione Illustrativa (elaborato DP-01).

In merito alla variante parziale al Documento di Piano oggetto di parere regionale, la stessa non comporta alcuna modifica che necessiti di una verifica in ordine al bilancio ecologico del consumo di suolo, come confermato anche da Provincia di Monza e della Brianza nel parere di compatibilità al P.T.C.P., espresso con propria Determinazione Dirigenziale n. 608 del 23/04/2018.

In tema di connettività ecologica ed ambientale RL ha constatato che nel PGT vigente è stata sviluppata la Rete Ecologica Comunale nell'apposita tavola grafica del Documento di Piano "Tav. DP-06 DdP – Rete Ecologica e aree non urbanizzate" impostata sugli elementi di livello regionale (RER) e provinciale (REP). A tale proposito si invita l'amministrazione a completare il progetto di REC ricordando che l'individuazione degli ambiti appartenenti alla stessa deve essere estesa a tutto il territorio con una particolare attenzione all'ambito urbano, operando anche attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e una più precisa individuazione degli elementi di scala locale già presenti (es. Fiume Lambro, PLIS Media Valle del Lambro, PLIS Est delle Cave), da valorizzare e ancora da costruire, per esempio all'interno degli AT; [...]. Il progetto di REC dovrà essere declinato a livello locale nelle tre sezioni di Piano (DdP, PdR, e PdS) in modo da cogliere la logica sottesa all'infrastruttura prioritaria del PTR, ovvero progetto tendente non solo a riconoscere e valorizzare le parti già esistenti, ma anche – e soprattutto – da costruire a livello locale con la conservazione di spazi ineditati di connessione e la messa a sistema di nuove aree a valenza ecologica. Gli ambiti individuati cartograficamente dovranno inoltre trovare diretta corrispondenza nella disciplina del PGT tramite una norma che definisca puntualmente le relative modalità di intervento e di gestione dei suddetti elementi a scala locale. [...]
Si chiede quindi di meglio attenersi a quanto previsto dalla dGR n. 10962/09 e dalla dGR n. 999/10 ricordando che la rete ecologica è ritenuta quadro conoscitivo e programmatico prioritario nell'ambito della valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi, attraverso la traduzione al livello locale della RER e della REP, in applicazione del principio di maggior dettaglio. [...]

Come specificato dalla Provincia di Monza e della Brianza nel parere di compatibilità al proprio PTCP della variante parziale al PGT in itinere, stante il carattere puntuale delle modifiche al DdP e la collocazione degli Ambiti di Trasformazione interessati, non vi è alcuna interferenza tra gli elementi della RER e le previsioni oggetto della variante.

In merito alla REC, pur operando con la variante parziale solo sull'adeguamento di alcuni AT, considerato il carattere strategico di tale infrastruttura a livello locale, si procede ad inserire, all'interno della "Premessa Generale" dell'elaborato DP-05, alcune precisazioni, cui devono attenersi tutti gli AT, relativamente alla progettazione delle aree verdi e/o spazi ineditati, al fine di favorire la ricostituzione e/o il potenziamento della REC e della Rete Verde Comunale, privilegiando la connessione con gli ambiti agricoli esterni al territorio più densamente edificato.

In sede di modifica del PdR e del PdS, attualmente alla fase di avvio del procedimento, si procederà a declinare ulteriormente, dove risultasse necessario, e a meglio specificare nella disciplina del PGT le modalità di intervento e di gestione degli elementi che costituiscono la Rete Ecologica su scala locale.

Osservazioni espresse dalla Struttura Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico.

La presente variante non apporta modifiche alla componente geologica del PGT.

Si evidenzia tuttavia, che nella documentazione prodotta risulta mancante la prevista dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'asseverazione sulla congruità delle previsioni urbanistiche con le risultanze dello studio geologico (all. n. 6 dGR X/6738, ex all. n. 15 dGR 8/1566/2005).

Anche nella delibera di adozione della Variante non viene citata la suddetta dichiarazione, che costituisce documento irrinunciabile all'approvazione delle varianti al Piano di Governo del Territorio. Si chiede pertanto che, in sede di approvazione definitiva tale dichiarazione sostitutiva venga correttamente inserita tra gli elaborati della Variante.

Si prende atto della richiesta e si provvede ad integrare la documentazione della Variante parziale con la dichiarazione sostitutiva resa dai Geologi già redattori dello Studio della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica della variante generale al PGT approvata il 09/06/2016 e attualmente vigente.

Regione fa inoltre presente che per il territorio comunale di Brugherio il Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni (PGRA) approvato con DPCM 27/10/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06/02/2017, individua aree

potenzialmente interessate da allagamenti connessi al reticolo principale (RP) (non sempre coincidenti con le vigenti fasce P.A.I. del Fiume Lambro) e ne classifica la pericolosità e il rischio.

RL ricorda, a tal proposito che, con la citata dGR 19/06/2017 n. X/6738, pubblicata sul BURL n. 25 del 21/06/2017, sono state approvate le disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nei settori urbanistico e di pianificazione dell'emergenza.

I Comuni sono pertanto tenuti ad applicare da subito la normativa contenuta nella citata dGR (che integra la dGR 30/11/2011, n. IX/2616 e a verificare e, se necessario, ad adeguare il proprio Strumento Urbanistico, entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della LR 31/2014).

Con riferimento al Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni ed alle aree individuate come potenzialmente interessate da allagamenti, nello Studio Geologico del PGT vigente (*tav. 4 – Pericolosità Idraulica*), pur se indicate con riferimento alla "Direttiva Alluvioni", in quanto Studio antecedente all'approvazione del PGRA, già sono stati evidenziati gli scenari di scarsa (P1), media (P2) ed elevata (P3) probabilità di alluvioni individuati dal PGRA per il territorio di Brugherio in sovrapposizione alle fasce fluviali del P.A.I. vigente. Si provvederà comunque ad adeguare integralmente il P.G.T. al PGRA approvato entro i termini previsti dall'art. 5 della L.R. 31/2014.

Si prende atto inoltre delle disposizioni regionali di cui alla d.G.R. X/6738 concernenti l'attuazione del PGRA e dell'immediata applicazione delle stesse.

Considerazioni in merito alle previsioni costituenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale "Prolungamento M2 a Vimercate" secondo il parere espresso dalla DG Infrastrutture e Mobilità.

Il parere di compatibilità della variante al P.G.T. rispetto alla programmazione di competenza regionale è stato reso con riferimento al rispetto della disciplina di settore e dei criteri di valutazione indicati nel Documento di Piano del P.T.R. - § 3.2 ('Obiettivi prioritari di interesse regionale').

La DG regionale dà atto che nessuna delle proposte di modifica contenute nella variante risulta interferire, fisicamente o funzionalmente, con la previsione infrastrutturale strategica (Prolungamento linea metropolitana M2 a Vimercate), né riguardare le modalità di recepimento della stessa all'interno del Piano, rispetto a quanto già definito con il P.G.T. vigente.

Con riferimento al corridoio relativo al prolungamento della M2, riportato negli elaborati di P.G.T., Regione osserva che gli effetti che la sussistenza di tale corridoio infrastrutturale introduce a carico degli areali ad esso interni in termini di limitazioni dell'attività di trasformazione edilizia volte a salvaguardare le condizioni di fattibilità urbanistica dell'opera non risultano operativamente individuati né disciplinati nella normativa di attuazione del Piano, con la sola eccezione delle parti interferite dagli ambiti di trasformazione 'AT-04' e 'AT-07' (le cui schede d'ambito declinano espressamente la portata di tale vincolo in termini di 'inedificabilità'). Richiamato che, ai sensi dell'art. 102 bis l.r. 12/2005, l'individuazione e la regolamentazione nel P.G.T. di tali misure di salvaguardia infrastrutturale costituiscono onere espressamente in capo alla responsabilità dell'Amministrazione comunale, da assolvere secondo i criteri indicati con d.g.r. n. VIII/8579 del 3.12.2008, si richiama l'obbligo di adeguamento in tal senso dello strumento urbanistico. R.L. osserva inoltre che nella *Relazione Illustrativa* del Documento di Piano la previsione del Prolungamento, pur citata, non risulta qualificata come *Obiettivo prioritario di interesse regionale* ai sensi dell'art. 20 l.r. 12/2005. Si chiede pertanto di aggiornare in questi termini il Documento di Piano stesso, introducendo contestualmente tra i riferimenti programmatori di livello sovraordinato – un richiamo al Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato con d.c.r. n. 1245 del 20/09/2016 (P.R.M.T.).

Con riferimento alle condizioni per la salvaguardia di fattibilità dell'opera infrastrutturale in argomento, considerando il carattere parziale della variante in esame, si provvede, nell'attuale fase di modifica del Documento di Piano, ad una maggiore precisazione, nell'elaborato DP-02 (*Vincoli ed emergenze paesaggistiche*) approvato il 09/06/2016, della fascia di salvaguardia lungo il tracciato di progetto del prolungamento M2, secondo quanto indicato dalla d.G.R. n. VIII/8579. Con successiva fase di adeguamento del Piano delle Regole, attualmente non oggetto di variante, si provvederà all'inserimento delle relative specifiche nelle N.T.A. del Piano (elaborato PR-01).

CONCLUSIONI

Regione Lombardia precisa che le indicazioni espresse nel proprio parere sono indirizzate a perfezionare i contenuti della variante stessa per un più adeguato conseguimento degli obiettivi fissati dal PTR con particolare riferimento all'obiettivo prioritario di interesse regionale citato (*Prolungamento M2 a Vimercate*).

La condizione di coerenza della variante al PGT con il Piano Regionale è da ritenersi subordinata al perfezionamento del piano in relazione alle prescrizioni espresse.

Il relazione a quanto evidenziato nel parere espresso da Regione Lombardia si provvede al recepimento delle prescrizioni afferenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale ed ad assumere le determinazioni relativamente alle considerazioni di carattere orientativo espresse come precisato puntualmente nelle presenti controdeduzioni.

CONTRODEDUZIONE AL PARERE DI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
(ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. 12/2005)

relativo alla Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente in Comune di Brugherio
adottata con deliberazione di C.C. n. 91 del 14.12.2017

La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10 luglio 2013; efficace a far data dalla pubblicazione sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 43 del 23/10/2013. Con successiva determinazione n. 2564 del 11/11/2014 le norme del PTCP sono state ricondotte alle sentenze Tar nel frattempo intervenute.

A far data dall'entrata in vigore del PTCP è in capo alla Provincia la valutazione della compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti. La valutazione di compatibilità è effettuata con riferimento agli elaborati del PTCP vigenti al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale.

Il Comune di Brugherio è dotato di P.G.T. vigente, modificato a seguito di variante generale approvata con D.C.C. n. 52 del 09/06/2016, efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 37 del 14/09/2016. Su tale strumento urbanistico la Provincia di Monza e Brianza ha reso valutazione di compatibilità con determinazione dirigenziale n. 743 del 13/05/2016, a seguito di Decreto deliberativo presidenziale n. 41 del 11/05/2016.

Successivamente all'adozione della variante al Documento di Piano (DdP) del PGT vigente, con D.C.C. n. 91 del 14/12/2017, il Comune di Brugherio ha provveduto a trasmettere gli atti alla Provincia di Monza e Brianza per la verifica ai sensi dell'art. 13 comma 5 della medesima L.R. 12/2005.

Con Determinazione Dirigenziale n. 608 del 23/04/2018, a seguito di Decreto deliberativo presidenziale di presa d'atto dei contenuti della relazione istruttoria di merito n. 37 del 19/04/2018, la Provincia di Monza e Brianza ha espresso valutazione di compatibilità favorevole riguardante gli atti della variante parziale del PGT, adottata dal Comune di Brugherio con D.C.C. n. 91/2017.

La presente controdeduzione al parere di compatibilità provinciale analizza puntualmente i temi affrontati e le questioni poste relativamente ai contenuti della variante al DdP adottata, esplicitando le modalità di recepimento delle valutazioni espresse con riferimento ai temi di efficacia prevalente.

CONTENUTI DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ PROVINCIALE

Le valutazioni effettuate dalla Provincia di Monza e Brianza sono finalizzate all'accertamento di idoneità degli atti della variante ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal PTCP, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

La relazione istruttoria è stata redatta dal Settore Territorio – Servizio Pianificazione Territoriale 2 della Provincia MB ed è stata effettuata con riferimento agli elaborati del PTCP vigenti al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale.

Valutazione di compatibilità espressa, di cui all'allegato sub. A della sopraccitata Determinazione Dirigenziale RG n. 608/2018, risulta così articolata:

- 1. PREMESSA
- 2. PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE DI PGT
 - 2.1 Obiettivi della Variante
 - 2.2 Rapporto della Variante parziale di PGT con le disposizioni di cui alla LR 31/2014, come modificata per effetto della LR 16/2017
- 3. COMPATIBILITA' AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 - 3.1 Uso del suolo e sistema insediativo
 - 3.2 Difesa del suolo
- 4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER

1. PREMESSA

La parte introduttiva evidenzia l'oggetto dell'istruttoria, effettuata ai sensi dell'art. 18 della L.R. 12/2005, con riferimento agli elaborati del PTCP vigente al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale in argomento.

Viene richiamato l'iter procedimentale seguito dalla variante al PGT, dalla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, fino all'avvenuta adozione della variante, con conseguente trasmissione alla Provincia, che ha dato avvio al proprio procedimento di verifica con nota del 05/01/2018 prot. prov. N. 386.

Provincia dà atto altresì dell'avvenuto confronto con il Comune, mediante incontro istruttorio tenutosi in data 07.02.2018.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE DI PGT

2.1 Obiettivi della variante

La relazione istruttoria esplicita i contenuti della variante che è finalizzata alla ripermutazione di n. 3 ambiti di trasformazione (e sotto-ambiti), senza variazioni che incidano sulle destinazioni d'uso previste, sulle volumetrie massime ammesse e sulle correlate dotazioni a standard (ambiti AT-02A, AT-02B, ATS-02).

2.1 Rapporto della variante parziale del PGT con le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014, come modificata per effetto della LR 16/2017

Richiamati i dettami dell'art. 5 comma 4 della LR 31/2014 e s.m.i., Provincia specifica che la variante parziale in esame, che incide sul Documento di Piano di Pgt, non comporta alcuna modifica in ordine al bilancio ecologico del suolo.

La valutazione effettuata dall'ente sovraordinato relativamente alla variante parziale in oggetto ha pertanto considerato quanto strettamente attinente il rapporto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale con obiettivi, indirizzi, contenuti minimi e previsioni prescrittive e prevalenti sugli atti di Pgt del Ptcp.

3. COMPATIBILITA' AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.1 Uso del suolo e sistema insediativo

La relazione istruttoria, richiamando gli obiettivi generali del PTCP relativi alla tematica in esame, descrive le finalità della variante al DdP., specificando che gli ambiti di trasformazione oggetto di variante sono collocati all'esterno dei sistemi di tutela paesaggistico-ambientale del PTCP (ambiti destinati all'attività agricola strategica, rete verde di ricomposizione paesaggistica, ambiti di interesse provinciale).

Dal parere emerge che gli specifici contenuti della variante non contrastano con gli obiettivi generali dei vigente Ptcp e con quelli, in particolare, inerenti l'uso del suolo e il sistema insediativo.

Provincia evidenzia, a titolo collaborativo, che l'elaborato "DP-05 Schede di attuazione degli ambiti di trasformazione", in particolare dove individua i sotto-comparti dei singoli ambiti di trasformazione e ne propone un confronto a tre soglie (Pgt 2013, Pgt 2016, variante PGT – senza peraltro indicare l'anno di riferimento), è poco chiaro e non consente, se non attraverso ulteriori approfondimenti e la consultazione di altra documentazione, la piena comprensione di ciò che si è modificato nelle tre fasi previsionali. La variante non è infatti accompagnata da alcuna relazione illustrativa, né da alcun quadro sinottico che metta a confronto, area per area, i contenuti di variante rispetto a modalità attuative, obiettivi e prescrizioni di trasformazione.

Trattandosi di variante al Documento di Piano di carattere puntuale, relativa alla ridenominazione e modifica di soli tre Ambiti di Trasformazione (AT-02A, AT-02B e ATS-02), senza variazione delle volumetrie e senza modifica della quantificazione degli standard previsti, si è scelto di non predisporre un ulteriore documento descrittivo a cui fare rimando, prevedendo invece nello stesso elaborato DP-05 - alla pagina 1 - una descrizione delle modifiche, dettagliate per singolo ambito oggetto di variante, rinviando poi alle singole schede per le modalità attuative. Le motivazioni alla base della variante e gli obiettivi risultano descritti ed esposti negli atti del procedimento e in ultimo nell'atto deliberativo di adozione, oltre che nella documentazione che attiene la procedura di verifica di non assoggettabilità alla VAS della variante in argomento.

A maggior chiarimento del confronto tra le soglie temporali di piano, si provvede, per i soli ambiti e sotto-ambiti oggetto di variante, ad eliminare lo stralcio afferente il PGT 2013, contestualmente inserendo il riferimento all'anno della variante parziale in corso.

3.2 Difesa del suolo

La relazione istruttoria, richiamando gli obiettivi generali del PTCP relativi alla tematica in esame, precisa che il PTCP tratta la difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

A tal proposito Provincia specifica che tra la documentazione messa a disposizione del Comune non è presente la dichiarazione di asseverazione, redatta da professionista abilitato, circa la congruità della variante con la componente geologica del Pgt e con le nuove disposizioni di cui alla DGR 19.06.2017 n. X/6738, che ha introdotto nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA). Si segnala, a titolo collaborativo, la necessità di integrare la documentazione della variante, ai fini del perfezionamento dell'iter di approvazione della stessa.

Come già precisato nella controdeduzione al parere regionale, si provvede ad integrare la documentazione della Variante parziale con la dichiarazione sostitutiva resa dai Geologi già redattori dello Studio della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica della variante generale al PGT approvata il 09/06/2016 e attualmente vigente.

4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER

Richiamata la normativa regionale in base alla quale "*...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...*", Provincia specifica che visti i contenuti della variante parziale al Documento di Piano, si ritiene che non vi sia alcuna interferenza tra elementi della RER e previsioni oggetto della variante.

CONTRODEDUZIONE AL PARERE DI A.R.P.A.
(pervenuto in data 26.02.2018 p.g. 6.805 con richiamo al parere reso
in fase di valutazione di assoggettamento alla VAS)

relativo alla Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente in Comune di Brugherio
adottata con deliberazione di C.C. n. 91 del 14.12.2017

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), esprime parere, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005, sul Documento di Piano del P.G.T. e relative varianti in merito agli aspetti di tutela ambientale.

A.R.P.A. Lombardia – Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, con riferimento agli atti della variante al DdP adottata il 14/12/2017, inviati in data 27/12/2017 per il parere di competenza, ha trasmesso proprio riscontro con nota pervenuta in data 26/02/2018 p.g. 6.805.

Con tale comunicazione l'Agenzia Regionale ha specificato di non avere altre osservazioni da aggiungere oltre a quanto già espresso in fase di valutazione di assoggettamento alla VAS della variante in esame. In tale occasione, con le "Osservazioni al Rapporto Preliminare" A.R.P.A. non evidenziava criticità diverse da quanto analizzato nella VAS del PGT e le sue varianti. Verificato il documento di sintesi redatto specificava:

- *Si ritiene che non ci siano effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE;*
- *Si tratta di aree circoscritte, e già programmate nel PGT.*

Elencava inoltre alcune azioni da adottare in fase progettuale, sinteticamente orientate a:

- promozione di misure di risparmio energetico per nuove costruzioni e ristrutturazioni;
- rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso;
- riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo al fine di attuare il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni d'uso del suolo;
- verifica della salubrità del suolo e/o della falda in presenza di interventi su aree industriali dismesse o terreni utilizzati per deposito di materiale insalubre e/o inquinante;
- dotazione degli edifici con impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili.

In merito a tali aspetti progettuali si condividono le indicazioni di A.R.P.A., specificando che il Piano delle Regole vigente, nelle sue Norme Tecniche (PR-01), cui anche gli Ambiti di Trasformazione si devono attenere per l'attuazione, già prevede forme di incentivazione per interventi che promuovono l'utilizzo di fonti energetiche alternative ed il risparmio energetico. Si richiama altresì anche uno specifico allegato energetico del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

In relazione all'evoluzione normativa sovraordinata, in fase di variante al Piano delle Regole, saranno valutate, se necessario, ulteriori prescrizioni e/o incentivazioni orientate alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed al miglioramento delle prestazioni energetiche dei nuovi edifici.

In merito alla permeabilità dei suoli il medesimo PdR prevede parametri minimi di permeabilità cui anche gli interventi disciplinati dal DdP, oltre agli ambiti di riqualificazione e di rigenerazione urbana del PdR, si devono attenere. Per l'attuazione del principio di invarianza idraulica si sta provvedendo specificatamente all'adeguamento del Regolamento Edilizio secondo quanto previsto dall'art. 58-bis della L.R. 12/2005.